DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2003
che modifica la decisione 2003/42/CE per quanto riguarda la data di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/503/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/42/CE modifica la direttiva 92/118/CEE per quanto riguarda le condizioni sanitarie specifiche relative al collagene destinato al consumo umano e i requisiti di certificazione del collagene e delle materie prime per la produzione di collagene da spedire verso la Comunità europea ai fini del consumo umano.

(2) La Comunità importa da paesi terzi materie prime e collagene, tra cui collagene conforme a determinati requisiti tecnici che non è disponibile nella Comunità.

(3) Il Regno Unito ha chiesto un rinvio dell'applicazione delle nuove condizioni sanitarie specifiche per consentire di tener conto dei produttori britannici che dipendono dalle importazioni da paesi terzi.

(4) Sono in corso negoziati per risolvere i problemi relativi alle importazioni di collagene al fine di consentire la prosecuzione di tali importazioni nel pieno rispetto delle nuove condizioni sanitarie specifiche.

(5) È opportuno prevedere un periodo di tempo per la conclusione di tali negoziati, ma occorre che sia il più breve possibile.

(6) Occorre modificare di conseguenza la decisione 2003/42/CE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2003/42/CE, la data «30 giugno 2003» è sostituita dalla data «30 settembre 2003».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

[1] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[2] GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.